

Citta' metropolitana di Torino

D.P.G.R. n. 10R/2003 del 29/07/2003 e s.m.i. - pubblicazione di annuncio relativo a: domanda della Società Rialca Due Degli Eredi di Chiolerio Paolo Giovanni di subingresso nella titolarità della concessione di derivazione d'acqua dal T. Ribordone, in Comune di Ribordone, ad uso energetico.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 18 del T.U. 11.12.1933 n. 1775 sulle Acque Pubbliche, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 5804/2021 del 10/11/2021:

(... omissis ...)

DETERMINA

- 1) di prendere atto che la Società Rialca Due Degli Eredi di Chiolerio Paolo Giovanni, con sede legale in Pont Canavese (TO), Via Roma n. 31, P. IVA 12484990010, subentra, fatti salvi i diritti dei terzi, alla Società Rialca Due di Chiolerio Paolo Giovanni, ed è riconosciuta titolare dell'utenza, di cui alla D.D. n. 1012-51446, del 18/12/2013, relativa alla concessione di derivazione d'acqua dal Torrente Ribordone, in Comune di Ribordone, per derivare litri/s massimi e medi 65, ad uso energetico, per produrre sul salto di mt 153,50, la potenza nominale media di kW 97,82, con restituzione nello stesso Torrente, nello stesso Comune, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare principale (Pratica prov. 343/4 – Codice Utenza: TO02717);
- 2) che la concessione continuerà ad essere vincolata agli obblighi ed alle condizioni prescritti dalla D.D. n. 1012-51446, del 18/12/2013 e dal relativo disciplinare che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 3) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia;
- 4) che l'onere dei canoni rimasti eventualmente insoluti è a carico della Società Rialca Due Degli Eredi di Chiolerio Paolo Giovanni;

(... omissis ...)"